



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, Cod. Fisc. 91041130070, d'ora in poi denominata "Università" o "Soggetto promotore", rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta a ciò autorizzata con deliberazione

E

il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, con sede legale in Innsbruck, Herzog-Friedrich-Strasse 15, A-6020, Austria, d'ora in poi denominato "Segretariato permanente" o "Soggetto ospitante" rappresentato dalla Segretaria generale Alenka Smerkoltj

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, include, nell'ambito delle attività dei corsi di studio di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante intendono realizzare di comune accordo iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo degli studenti e ad arricchirne la formazione;
- l'Università considera strategico consolidare i rapporti con il Segretariato permanente al fine di garantire un'elevata qualità della formazione agli studenti, in quadro di cooperazione internazionale;
- la Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale firmato dagli otto paesi Alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Monaco) e dall'Unione Europea, il cui obiettivo è la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio di formazione ed orientamento un tirocinante (studente dell'Università oppure suo neolaureato) per anno accademico. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede oneri a carico del Segretariato permanente. Il tirocinante sarà selezionato dall'Università. Il Segretariato permanente si riserva la possibilità di approvare o meno la candidatura.

Art. 2 – Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio

I percorsi di tirocinio di cui alla presente Convenzione sono formalizzati nel Progetto formativo elaborato per ciascun tirocinante, documento sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante che contiene informazioni circa la sede, la durata (di norma compresa tra 4 e 6 mesi), l'orario (tempo pieno, 5 giorni e 40 ore a settimana), il contenuto, le finalità e le modalità di realizzazione del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile valide per le sedi di Bolzano/Bozen e Innsbruck del Segretariato permanente.

Art. 3 – Impegni del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore:

1. nomina un docente che assume il ruolo di tutor universitario per ciascun tirocinio, con il compito principale di impostazione metodologica, di raccordo con il Soggetto ospitante e di supervisione scientifica delle attività svolte;
2. concorda con il Soggetto ospitante il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. fornisce al tirocinante la documentazione amministrativa necessaria all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio;
4. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
5. trasmette le comunicazioni di inizio attività previste dalla vigente normativa alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle organizzazioni sindacali.

Art. 4 – Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante:

1. nomina un tutor aziendale, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto formativo, con funzioni di affiancamento al tirocinante;
2. concorda con il Soggetto promotore il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. garantisce la conformità del tirocinio alla normativa dello Stato in cui ha sede e, nel caso di svolgimento del tirocinio in Italia, il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità applicabili ai tirocinanti;
4. assicura al tirocinante la formazione sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio presso le proprie sedi, con particolare riferimento alle mansioni affidate al tirocinante;
5. mette a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di Progetto formativo;
6. si impegna, in caso di incidente/infortunio concernente il tirocinante, a segnalare immediatamente l'evento, e comunque entro 24 ore, al Soggetto promotore che a sua volta informerà gli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore);
7. consente al tutor universitario l'accesso alle proprie strutture;
8. si impegna a non sostituire la propria forza lavoro con il tirocinante, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
9. rileva la presenza giornaliera del tirocinante su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
10. comunica preventivamente al Soggetto promotore le variazioni di calendario (giornate e orari) del tirocinio e del luogo di svolgimento delle attività;
11. contribuisce alla valutazione del tirocinio, anche ai fini dell'eventuale rilascio, da parte del Soggetto promotore, della certificazione attestante il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il tirocinio.

Art. 5 – Impegni del tirocinante

Il tirocinante:

1. collabora con il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante per l'elaborazione del Progetto formativo;

2. compila giornalmente il registro delle presenze presso il Soggetto ospitante;
3. si impegna a rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, a partecipare al programma di formazione organizzato dal Soggetto ospitante, a far uso e avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione dal Soggetto ospitante, a non apportare alcuna modifica di sua iniziativa a macchinari, attrezzature e/o dispositivi di sicurezza, a rispettare le norme antinfortunistiche e in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. svolge le attività previste dal Progetto formativo e collabora con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
5. garantisce la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
6. è tenuto ad essere coperto da un'assicurazione medica valida per tutta la durata dello stage presso il Segretariato permanente a Innsbruck e Bolzano/Bozen.

Art. 6 – Sospensione e interruzione del tirocinio

La richiesta di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante deve essere autorizzata dal tutor universitario. Nel caso in cui il Soggetto ospitante intenda interrompere il tirocinio, deve darne tempestiva comunicazione al Soggetto ospitante, indicandone le motivazioni.

Il servizio militare o civile, l'infortunio e la malattia di lunga durata (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 10 giorni naturali e consecutivi), l'astensione obbligatoria in caso di maternità e il congedo parentale facoltativo determinano la sospensione del periodo di tirocinio. Il tirocinio può altresì essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 15 giorni naturali e consecutivi). Al venir meno della circostanza impeditiva, il tirocinio può essere riattivato e completato. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Il Segretariato permanente si riserva il diritto di sospendere o annullare il tirocinio qualora le disposizioni della presente Convenzione non siano rispettate o se il tirocinante abbia violato la presente Convenzione o il regolamento del personale del Segretariato permanente.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 o RGPD) e del D.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e i dati personali degli interessati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Autonomi Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore che si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo che informatizzato i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18 e dal RGPD, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui all'art. 5 del RGPD, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, per i dati di competenza, richiamano la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Il Soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Il Soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 5-25-32 del RGPD. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto promotore è contattabile al seguente indirizzo: rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto ospitante è contattabile al seguente indirizzo: info@alpconv.org.

Articolo 8 – Durata

La presente Convenzione ha validità per la durata di 5 anni, ovvero fino all'anno accademico 2030/2031, a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte di entrambi i firmatari. Il recesso da parte delle Parti potrà intervenire in qualsiasi momento, previo scambio di comunicazioni, anche tramite mail, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non producono effetti sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli Progetti formativi. La presente Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, secondo modalità e criteri stabiliti dai rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 9 – Controversie

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Segretariato permanente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Soggetto promotore Manuela Ceretta

Sottoscritto digitalmente

Per il Soggetto ospitante Alenka Smerkoltj

Sottoscritto digitalmente